



COMUNE DI POLVERARA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con D.C.C. nr. 05 del 29.01.1999

Modificato con D.C.C. nr. 06 del 29.02.2000

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità nonché delle norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno

Art. 2 **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune .

Art. 3 **Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4 **Determinazione aliquote, canoni, prezzi, tariffe**

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe tributarie, dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale, salvo quanto previsto negli specifici regolamenti, appartiene alla Giunta.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, inclusa la riscossione coattiva, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, con una delle forme previste dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate a cura della Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

4. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo delle diverse entrate per determinati settori.

5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti assegnati agli uffici competenti.

Art. 8

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ad entrate aventi natura tributaria, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento previsto in 30 giorni.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La Giunta Comunale può, con apposito provvedimento, prevedere che eventuali spese di notifica addebitate al Comune di Polverara, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a L. 20.000.

6. Il funzionario responsabile ne fa menzione specifica agli atti.

7. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 9 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di lire 500.000. Per importi superiori la transazione deve essere disposta previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 10 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. Ai termini di pagamento delle entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi

3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di un'entrata comunale anche non tributaria per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 11 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il Funzionario responsabile ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 6 rate senza applicazione di interessi.

2. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento, riguardanti anche più anni, sia superiore a L. 1.000.000 il Funzionario responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva

del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati nella misura del saggio legale.

3. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati, corredati da idonea documentazione, saranno debitamente valutati di volta in volta dal Funzionario Responsabile.

TITOLO III
DELLA RISCOSSIONE E DEI RIMBORSI

Art. 12
Riscossione ordinaria

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune di Polverara - Servizio di tesoreria - C/C N. 11294352;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. La Giunta Comunale può deliberare che la riscossione di particolari entrate sia svolta da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Art. 13
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie nonché di quelle patrimoniali ed assimilate, avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

2. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile dell'entrata e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639.

3. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono visti per l'esecutività dal Responsabile dell'entrata.

Art. 14
Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 13. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 15
Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

(*) "2. *L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista per le imposte erariali, alla data di liquidazione delle somme rimborsabili.*"

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di un tributo erroneamente versato e destinato a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero del tributo da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a L. 20.000.

(*) inserito da Del.Cons.Com. nr. 06 del 29.02.2000

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 16

Processo tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel processo tributario, nonché, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. In tal caso il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 17

Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. In caso di grave inerzia da parte del Responsabile del Servizio, tale compito spetta al Segretario Comunale.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Responsabile dell'entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile dell'entrata è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

5. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché , in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Articolo 19

Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto per ogni singola entrata l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

2. La procedura di accertamento con adesione risulta di competenza del Responsabile del Servizio nel rispetto del D.Lgs. n. 446/97.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nonché ogni altra normativa vigente applicabile all'entrata.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, fatta le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali entrano in vigore non appena espletate le formalità di controllo e pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa.